

Regolamento
del Gruppo di coordinamento delle autorità svizzere di protezione dei dati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di associazione a Schengen

Il Gruppo di coordinamento delle autorità svizzere di protezione dei dati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di associazione a Schengen, visto l'art. 111g Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), l'art. 102d Legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), l'art. 8b Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361)¹, e l'art. 37 dell'ordinanza del 18 dicembre 2013 sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS; RS 142.512)², decreta:

Art. 1 Compiti

1. Il Gruppo di coordinamento delle autorità svizzere di protezione dei dati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di associazione a Schengen (Gruppo di coordinamento) è una piattaforma alla quale le autorità cantonali e federale di protezione dei dati collaborano attivamente, e in modo indipendente, e nei limiti delle rispettive competenze; esse assicurano la sorveglianza coordinata dei trattamenti di dati personali effettuati in applicazione dell'accordo di associazione a Schengen.
2. Nel rispetto delle competenze dei suoi membri, il Gruppo di coordinamento adempie segnatamente ai seguenti compiti in applicazione dell'accordo di associazione a Schengen:
 - a. scambio di informazioni utili e necessarie per la sorveglianza efficace dei trattamenti di dati personali nell'ambito delle banche dati dello spazio Schengen sul territorio svizzero e la loro trasmissione a partire da quest'ultime;
 - b. esame delle difficoltà d'interpretazione e di applicazione delle disposizioni legali;
 - c. esame dei problemi che possono insorgere durante l'attività di sorveglianza o nell'esercizio dei diritti delle persone interessate;
 - d. formulazione delle proposte o dei pareri concordati allo scopo di trovare soluzioni comuni;
 - e. sostegno e coordinamento dell'attività di sorveglianza dei singoli membri.

¹ Modificazione del 26 giugno 2023.

² Modificazione del 27 giugno 2018.

Art. 2 Membri e osservatori³

1. Il Gruppo di coordinamento si compone di almeno un(a) rappresentante⁴ di ogni autorità cantonale di protezione dei dati (ACPD) e dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
2. Ogni autorità, cantonale o federale, rappresentata dispone di un voto. Un'autorità cantonale può farsi rappresentare da un'altra autorità cantonale, la quale esercita il diritto di voto in sua vece. Se un'autorità è incaricata della protezione dei dati in più Cantoni, essa dispone di un voto per ogni Cantone interessato.
3. L'autorità di protezione dei dati indipendente del Principato del Liechtenstein può diventare membro con un statuto di osservatore.

Art. 3 Presidenza

1. Il Gruppo di coordinamento elegge un presidente e un vicepresidente a maggioranza assoluta delle autorità aventi diritto di voto conformemente all'articolo 2.
2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un mandato di due anni rinnovabile.

Art. 4 Segreteria

La segreteria del Gruppo di coordinamento è assicurata dalla segreteria permanente dell'Incaricato federale.

Art. 5 Riunioni

³ Modificazione del 1 Settembre 2014.

⁴ Modificazione del 26 giugno 2023.

1. Il Gruppo di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno. Delle riunioni supplementari sono indette su domanda di almeno cinque membri o su proposta della presidenza.
2. La segreteria trasmette gli inviti con l'ordine del giorno almeno tre settimane prima della riunione.
3. I documenti di lavoro sono distribuiti almeno 10 giorni prima della riunione.
4. Eccezionalmente, il termine di convocazione può essere abbreviato, ma non può essere inferiore a cinque giorni.

Art. 6 Ordine del giorno

1. La segreteria prepara l'ordine del giorno in stretta collaborazione con il presidente e il vicepresidente.
2. Ogni membro può proporre ulteriori punti da trattare.

Art. 7 Quorum

Il Gruppo di coordinamento è atto a deliberare se è presente o rappresentata almeno la metà delle autorità aventi diritto di voto conformemente all'articolo 2.

Art. 8 Votazioni

1. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti validi. Un'astensione è considerata come un voto valido. In caso di parità di voti validi, la decisione è considerata come non adottata.
2. Le decisioni del Gruppo possono essere prese per procedura scritta o elettronica se la metà dei membri lo richiede o su decisione del presidente d'intesa con il vicepresidente. La procedura decisionale scritta o elettronica avviata dal presidente è interrotta se, entro cinque giorni dall'invio del progetto di decisione, un'autorità chiede che tale progetto venga dibattuto durante una riunione del Gruppo di coordinamento.

3. In caso di procedura decisionale scritta o elettronica la segreteria trasmette il progetto di decisione alle autorità. Queste votano entro il termine impartito che non può eccedere 15 giorni. Le risposte non pervenute entro il termine sono considerate come delle astensioni. La segreteria informa i membri sui risultati della votazione. Questi ultimi figurano nel processo verbale della riunione seguente.

Art. 9 Luogo delle riunioni

Di regola le riunioni del Gruppo di coordinamento hanno luogo a Berna.

Art. 10 Pubblicazione

Il Gruppo di coordinamento decide se pubblicare le sue decisioni.

Art. 11 Processo verbale

1. La segreteria allestisce un processo verbale delle riunioni e delle decisioni.
2. Il Gruppo di coordinamento può decidere che per alcuni punti dell'ordine del giorno venga allestito un processo verbale dettagliato.

Art. 12 Relazioni

Il Gruppo di coordinamento può incaricare uno o più membri di redigere una relazione su un determinato punto, un parere o una decisione.

Art. 13 Adozione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è stato adottato dal Gruppo di coordinamento nella sua seduta del 12 novembre 2009. Entra immediatamente in vigore.